

N. R.G. 2015/988



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9

promossa da:

dell'avv. \_\_\_\_\_

e dell'avv. M \_\_\_\_\_

, con il patrocinio

, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_

LIVORNO presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

ATTORE

contro

BANCA I \_\_\_\_\_

il patrocinio dell'avv. F \_\_\_\_\_

59100 PRATO presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

, con  
, elettivamente domiciliato in VIA SIENA 13

CONVENUTO

Il Giudice dott. Emilia Grassi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/05/2015,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

\_\_\_\_\_ in liquidazione chiede la restituzione delle somme precisate nelle conclusioni del ricorso, sull'assunto che le stesse siano state illegittimamente incamerate dalla banca \_\_\_\_\_, in compensazione di esposizioni debitorie della \_\_\_\_\_ verso il medesimo istituto di credito.

In particolare, la ricorrente, premesso di avere stipulato con la Banca \_\_\_\_\_, un contratto di conto corrente ordinario (n.107/277075) ed un conto corrente destinato all'anticipazione di fatture (n.107/277076), deduce che illegittimamente la banca ha disatteso le istruzioni fornite dalla \_\_\_\_\_ in data 14/7/14, di trasferire le somme versate da propri clienti in pagamento delle fatture n. \_\_\_\_\_ pari a circa € 422.386,74, sul proprio conto

Pagina 1



corrente, ed ha invece utilizzato dette somme per ridurre l'esposizione debitoria maturata dalla ricorrente sul conto destinato all'anticipo fatture. In particolare, la ricorrente deduce che gli importi di cui alle fatture su menzionate non sono stati anticipati dalla banca, e rileva che tale operazione di compensazione è stata compiuta dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo, in violazione della par condicio creditorum.

Nel costituirsi in giudizio, la banca ha rilevato la legittimità del proprio operato, sulla base del patto di compensazione previsto in entrambi i contratti stipulati tra le parti, e tenuto conto del fatto che questi ultimi risultano ancora in essere, essendo scaduto il termine di giorni 60 di sospensione della operatività dei contratti disposto dal Tribunale di Livorno con provvedimento del 11/8/14.

Tale ultima allegazione risulta supportata dal doc.to 1) di parte resistente e non confutata in alcun modo dalla controparte. Dalla operatività dei contratti tra le parti discende la legittimità della condotta della banca, che, in virtù della clausola di cui all'art.5 del contratto di conto corrente ordinario, ha operato la compensazione su descritta. Detta clausola, invero, attribuisce alla banca, in presenza di "piu' rapporti o piu' conti di qualsiasi genere o natura", come nel caso di specie, di operare la compensazione di cui all'art.1853 c.c. La stessa clausola prevede inoltre il diritto della banca di operare la compensazione di cui all'art.1252 c.c., anche in relazione a crediti illiquidi ed inesigibili, in presenza di "eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca".

La ampia portata della clausola in esame (che non circoscrive il diritto della banca ad operare la compensazione con riferimento soltanto alle somme anticipate per il pagamento di fatture), contenuta nel rapporto di conto corrente ordinario, consente di ritenere legittima la compensazione operata dalla resistente, potendo la banca esercitare il diritto ivi previsto sulla base della sola presenza di piu' rapporti o conti, a nulla rilevando dunque la circostanza che i crediti di cui alle fatture su menzionate non siano stati anticipati dalla resistente.

L'esistenza della procedura di concordato preventivo, infine, non costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto di compensazione previsto in favore della banca, in presenza della prosecuzione dell'operatività del contratto (v.sul punto Cass.n.17999/11, Trib.Bergamo del 19/10/11, Trib.Cuneo del 14/11/13).

La domanda deve dunque essere respinta, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo in virtù dei criteri di cui al D.M. 140/2012, tenuto conto del valore della natura e complessità della controversia, del numero dell'importanza e complessità delle questioni trattate.



**P.Q.M.**

Respinge le domande.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese processuali, che liquida in € 1.687,50 per la fase di studio della controversia, € 1.113,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 420,15 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

Si comunichi.

Livorno, 19 maggio 2015

Il Giudice

dott. Emilia Grassi

IL CASO.it

